

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 19.00 in seconda convocazione, presso la sede in La Salle - Vicolo della Fiera 25, si è riunita l'Assemblea del "Gruppo Folkloristico Les Sallereins" in sede straordinaria convocata nei modi e termini previsti dallo statuto per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- Approvazione nuovo Statuto secondo le disposizioni del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 ed integrazione della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.

Il Presidente, constata la presenza dei membri del Consiglio Direttivo nelle persone di:

- Donnet Hervé - Presidente
- Martinet Katia - Vice Presidente
- Charrey Clémence - Segretaria
- Kristel Stefano – Responsabile Petits Sallereins (delega Martinet Katia)
- Alléyson Gerard - Consigliere
- Cocoz Chiara- Consigliere (delega Mantaon Sara)

e dei soci nelle persone di:

- Boffa Sofia
- Diemoz Martina
- Mantoan Sara
- Olmi Hélène
- Pala Kevin
- Pascal Rhémy
- Pascal Nathan
- Tropiano Thea
- Alice Marroccu
- Chatel Xavier (delega Martinet Katia)
- Charrey Damiano Ottone (delega Hervé Donnet)
- Donnet Nefertari (delega Mantoan Sara)
- Sarasino Michela (delega Charrey Clémence)
- Savoye Celine Letizia (delega Hervé Donnet)

dichiara validamente costituita, in sede straordinaria e in seconda convocazione, l'Assemblea e atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente nomina segretaria verbalizzante la Sig.ra Charrey Clemence che accetta.

Il Presidente illustra quindi brevemente le nuove disposizioni relative al Codice del Terzo Settore che rendono necessaria l'iscrizione del Gruppo Folkloristico nel RUNTS – Registro Unico degli enti del Terzo Settore. A tal fine si rende necessario adeguare la Statuo dell'ente alla nuova normativa assumendo la qualifica di APS – Associazione Promozione Sociale. Il Presidente sottolinea che la proposta di Statuto sottoposto all'approvazione dei soci è stata redatta in conformità alle bozze rese disponibili dagli uffici regionali aventi competenza per l'iscrizione al Runts ed è stata attentamente elaborata dal Direttivo in carica e successivamente condivisa con tutti i soci.

Prende la parola la Vice Presidente Martinet Katia che propone all'Assemblea di procedere all'approvazione del testo dandolo per letto globalmente proprio in quanto lo stesso è stato inviato a tutti e tutti hanno avuto modo di approfondirne gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni.

L'Assemblea concorda e il Presidente procede a mettere ai voti l'approvazione del testo di Statuto, dandolo per letto, con voto palese per alzata di mano.

Voti favorevoli – tutti

Voti contrari – nessuno

Voti astenuti – nessuno

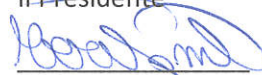
All'unanimità dei presenti, l'Assemblea approva il nuovo testo di Statuto e con esso il punto posto all'ordine del giorno e dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso presso gli uffici dell'Ag. delle Entrate e al perfezionamento dell'iscrizione al Runts.

Alle ore 20,30, esauriti gli argomenti da trattare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa approvazione e sottoscrizione del presente verbale al quale viene allegato il nuovo testo di Statuto – Allegato A.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – FINALITÀ

Art. 1

Denominazione

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni è costituita un'associazione con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "Gruppo Folkloristico Les Sallereins - APS". L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "Associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede in La Salle (AO), Vicolo della Fiera 25 – Maison Grassy.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera dell'Assemblea dei Soci e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

Finalità

L'Associazione è un organismo autonomo e apolitico, di carattere culturale ed a partecipazione volontaria. E' composta da dilettanti e le prestazioni degli aderenti sono svolte gratuitamente. Eventuali proventi dovranno essere reimpiegati per le finalità che l'Associazione si prefigge.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

In particolare favorire e realizzare la ricerca, la selezione e la divulgazione di danze, canti e musiche popolari oltre che di abiti, accessori e attrezzi agricoli tradizionali e, più in generale, di mantenere vive e far conoscere le tradizioni del Comune di La Salle in particolare la "Badoche" alla quale alcune danze del Gruppo si ispirano.

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

In particolare la realizzazione di spettacoli dal vivo in costume tradizionale, la realizzazione di videoregistrazioni e pubblicazioni varie inerenti le tradizioni del Comune di La Salle, l'organizzazione di corsi gratuiti per insegnare le danze e i canti tradizionali ai bambini delle scuole materne e primarie della zona. La rappresentanza della comunità di La Salle in manifestazioni locali, nazionali ed internazionali; la partecipazione a manifestazioni organizzate da altri enti.

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore).

In particolare l'organizzazione di manifestazioni e iniziative atte a tutelare e valorizzare a fini turistici le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale del Comune di La Salle anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati (convegni, mostre, festeggiamenti per il Santo Patrono, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, concerti, spettacoli, escursioni, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di

solidarietà sociale, recupero ambientale, etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale esplicitamente individuate e disciplinate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di permettere la realizzazione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

L'Associazione può aderire ad altri enti senza scopo di lucro, aderire a organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, collaborare con enti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

TITOLO II

ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5

Requisiti degli associati

Possono fare parte dell'Associazione, secondo criteri non discriminatori, le persone fisiche che condividono le finalità, che partecipano alle attività dell'Associazione e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso da esercitarsi ai sensi del presente Statuto.

Art. 6

Procedura di ammissione

La richiesta di ammissione è presentata in forma scritta dal soggetto interessato ed è indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione, l'impegno a osservare il

presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere assunte dai competenti organi sociali.

La richiesta di ammissione da parte di soggetti minori di età deve essere sottoscritta da almeno un genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta l'istanza da parte del soggetto interessato, provvede in merito all'accoglimento o il rigetto della stessa dandone comunicazione all'interessato entro i successivi trenta giorni; in caso di accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione è annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, proporre ricorso all'Assemblea degli associati che si pronuncia entro i successivi trenta giorni.

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti associativi;
- c) eleggere i componenti degli organi sociali e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte agli organi sociali nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) essere informati sull'attività associativa;
- g) esaminare i libri sociali.

Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi sociali;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) impegnarsi al raggiungimento degli scopi associativi secondo le esigenze e le disponibilità dichiarate.

Art. 8

Perdita della qualità di associato

Oltre che in caso di decesso, la qualità di associato si perde:

- a) per esclusione;
- b) per recesso.

Perde la qualità di associato per esclusione il soggetto che viola le norme statutarie o gli eventuali regolamenti, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali ovvero, in presenza di altri gravi motivi, che rendano incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea degli Associati.

Perde la qualità di associato per recesso il soggetto che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati.

Il recesso dell'associato diviene efficace dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione in forma scritta da parte dell'associato.

Art. 9

Volontari

L'Associazione si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito a carico della stessa associazione.

Art.10

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il Vice Presidente
- l'Organo di Controllo se nominato.

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

Art. 12

Partecipazione all'Assemblea e Convocazione

L'Assemblea Generale degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Ad essa hanno diritto di partecipare tutti i componenti l'Associazione iscritti nell'apposito libro.

Nelle Assemblee di approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo e in quelle relative alla propria responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

All'attuazione delle decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata:

-in seduta ordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte;

-in seduta straordinaria:

- su richiesta del Consiglio Direttivo;
- su specifica richiesta presentata da almeno 1/3 degli Associati.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate presso la sede sociale dal Presidente, con preavviso di almeno sette (7) giorni, mediante avviso scritto inviato anche per il tramite di ausili telematici idonei, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 13

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di due terzi degli Associati.

E' ammesso l'intervento per delega esclusivamente ad un altro Associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, da una persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo, la trasformazione, fusione o scissione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto palese. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante. I verbali sono conservati nell'apposito libro obbligatorio.

Art. 14

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

- a) deliberare le direttive e gli indirizzi di ordine generale per l'attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio annuale/rendiconto e la relazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) nominare e revocare il Presidente e i membri degli organi dell'Associazione;
- d) deliberare sulla esclusione degli Associati;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 117/2017 e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare ogni regolamento interno la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
- g) deliberare la variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune;
- h) deliberare su altri oggetti ed essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

- in sede straordinaria:

- i) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, la nomina dei Liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
- j) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- k) deliberare su ogni proposta di carattere straordinario sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o attribuita dalla legge o dallo Statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale tra gli associati.

E' composto dal PRESIDENTE, nominato dall'Assemblea Generale, e da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 8 (otto) associati ai quali sono attribuite le seguenti cariche:

- VICE PRESIDENTE
- DIRETTORE ARTISTICO
- SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

- Massimo 5 (cinque) CONSIGLIERI

I membri eletti possono essere revocati dall'incarico dall'Assemblea Generale dei soci per giustificato motivo e comunque in seguito a tre consecutive assenze non motivate dalle riunioni del Consiglio.

In caso di dimissioni o revoca del Presidente l'intero Consiglio Direttivo decade.

In caso di dimissioni o revoca di altri componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale eleggerà i sostituti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rieletti.

Art. 16

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla redazione del bilancio o rendiconto consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano quattro componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta da spedirsi a tutti i componenti, anche a mezzo di ausili telematici, almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

In difetto delle formalità di cui al precedente comma, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano intervenuti tutti i suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presieduti dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni sarà redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo e sottoscritto dal Presidente.

Art. 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi dalla legge e dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) eleggere al suo interno il Vice Presidente, il Direttore Artistico e il Segretario Amministrativo;
- b) deliberare su questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative necessarie, in particolare:
 - l'organizzazione di manifestazioni patrocinate dall'Associazione;
 - il vaglio degli inviti di partecipazione a rassegne e concorsi relativi alla danza popolare folkloristica;
- c) predisporre il bilancio/rendiconto da sottoporre all'Assemblea,
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario necessario alla gestione dell'Associazione;
- e) deliberare l'ammissione di nuovi associati.

Art. 18

Compiti del Presidente

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente, eletto dall'Assemblea, spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi degli associati, sia dei terzi.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon funzionamento degli affari sociali.

Il Presidente ha l'obbligo di dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 19

Compiti del Vice Presidente

Coadiuvare il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza motivata o impedimento.

In caso di accertato e definitivo impedimento del Presidente o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare, entro quindici (15) giorni, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Direttivo.

Art. 20

Compiti del Segretario Amministrativo

Ha la responsabilità del buon andamento amministrativo dell'Associazione.

Deve redigere i verbali delle Assemblee degli associati e del Consiglio Direttivo.

Deve curare la tenuta dei libri contabili e deve presentare al Consiglio Direttivo i bilanci/rendiconti entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 21

Compiti dei Consiglieri

Sono in numero massimo di 5 (cinque), hanno il compito di collaborare in seno al Consiglio Direttivo per il buon andamento dell'Associazione.

Tra tali membri potranno venire nominati:

- Il rappresentante del gruppo in seno all'Associazione dei Gruppi Folkloristici della Valle d'Aosta;
- Il responsabile dei costumi;
- Il referente per il gruppo dei bambini Petits Sallereins.

Art. 22

Compiti del Direttore Artistico

Ha il compito della preparazione tecnica del gruppo, ha la facoltà di scelta e di indirizzo dei programmi danzanti, la pianificazione delle prove e l'organizzazione delle esibizioni nelle varie manifestazioni e rassegne a cui l'Associazione partecipa.

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Art. 23

Compiti dell'Organo di Controllo e di Revisione

L'Organo di Controllo dell'associazione è istituito dall'Assemblea degli associati al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione dell'assemblea stessa.

L'Organo di Controllo ha forma monocratica e deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione; verifica altresì il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati.

All'Organo di Controllo può essere attribuita, altresì, la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.

TITOLO IV

LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 24

Libri sociali

L'Associazione deve obbligatoriamente tenere:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se istituito;
- d) il registro dei volontari ove sono iscritti i volontari che svolgono attività.

Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Segretario Amministrativo, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso, laddove istituito.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta al Segretario amministrativo.

Art. 25

Risorse Economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- contributi di privati;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- contributi pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali e finanziarie;
- proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
- iniziative di raccolta fondi svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26

Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio sociale va dal (1°) primo gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio.

Gli associati possono prendere visione del bilancio previa richiesta al Segretario amministrativo prima dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.

Il bilancio è formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di legge può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa in calce al quale il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte, diverse da quelle di interesse generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il rendiconto consuntivo è corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 27

Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 28

Rinvio alla Normativa Generale

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice civile, al Codice del Terzo settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

IL PRESIDENTE



Registrato ad AOSTA il 29/1/26 al n° 24
serie 3
9.002
ZERO VIRGOLA ZERO





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDRVAO - DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDRVAO

Oggetto: RICHIESTA DI REGISTRAZIONE VERBALE E STATUTO ASSOCIAZIONE NON
RICONOSCIUTA PER ADEGUAMENTO E ISCRIZIONE A RUNTS

Classificazione: 03.03 - Liquidare le imposte degli atti privati, 03.03.01 - Richiesta di registrazione
(Mod. 69) e Mod. RR

Mittente: BELLONE MARGAUX

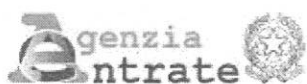
Diretti interessati:

Num. protocollo: 0004862

Data: 29/01/2026

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT AOSTA - DR VALLE D'AOSTA





DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: AOSTA

Registrazione di Atto Privato

Il 29/01/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T4D , serie 3 , numero 24

data di stipula: 23/01/2026

ident.vo telematico: T4D26L0000240000F per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 01078990072

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01078990072				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

